MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

BOZZA

INDICE

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

1.2. Natura della responsabilità

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

1.4. Fattispecie di reato

1.5. Apparato sanzionatorio

1.6. Delitti tentati

1.7. Vicende modificative dell'ente

1.8. Reati commessi all'estero

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito.

1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

1.11. Sindacato di idoneità

1.12. Fonte Del Modello: Le Linee Guida Di Confindustria

2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE DELLA MARTUCI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L

2.1. Organigramma

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

BOZZA

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4.1. Approccio metodologico.

4.2. Analisi storica in termini di propensione al rischio.

4.3. Struttura

4.4. Parti Speciali e Codice Etico

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

5.1. L'Organismo di Vigilanza

5.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatori

5.5. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

5.7. Whistleblowing

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Funzione del sistema disciplinare

6.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

6.3.Violazioni del Modello e relative sanzioni

6.4. Misure applicate nei confronti dei dirigenti

6.5. Misure nei confronti dell'Amministratore

6.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1. Premessa

7.2. Dipendenti

BOZZA

7.3. Altri destinatari

8. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8.1. Adozione del modello

8.2. Verifiche e controlli sul Modello

8.3. Aggiornamento e adeguamento

PARTE SPECIALE

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001

1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

1.3 Truffa in danno dello Stato (art. 640, II c., n. 1, c.p.)

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

1.6 Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

1.9 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1.12 Concussione (art. 317 c.p.)

1.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,

corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

2.1 Premessa

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico sevizio

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

3.1 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

3.2 I principi generali di controllo

3.3 Principi generali di comportamento

3.4 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

3.4.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici

3.4.2 Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.4.3 Gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali

3.4.4 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

3.4.5 Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni

3.5 Processi strumentali

3.5.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

3.5.2 Gestione delle consulenze

BOZZA

3.5.3 Gestione dei flussi finanziari
3.5.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
3.5.5 Gestione recupero crediti e contenzioso
3.5.6 Gestione del Magazzino
3.5.7 Gestione del Budget e del Controllo di gestione
3.5.8 Acquisti di beni e servizi
3.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

2. L'ART. 25 –SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001

3. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale)
3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale).

4. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 Le "Attività sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
4.2 Il sistema dei controlli
4.3 Standard di controllo generali
4.4 Standard di controllo specifici
4.5 Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori
4.6 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e

sicurezza sul lavoro

4.6.1 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

4.6.2 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

4.6.3 Attività di informazione

4.6.4 Attività di formazione

4.6.5 Rapporti con i fornitori

4.6.6 Attività di monitoraggio

4.6.7 Audit

4.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

REATI SOCIETARI

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER DEL D. LGS. 231/2001

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 –bis c.c., come previsti dalla Legge n. 69/2015)

1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., come modificato dalla Legge n. 69/2015)

1.3. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1.8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis c.c.*)

1.9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1.11. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.)

BOZZA

1.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

2.1 Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001

2.2 Principi generali di controllo

2.3 Principi generali di comportamento

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

2.4.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

2.4.2 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

2.4.3 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee

2.4.4 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale)

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. penale)

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale)

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* cod. penale)

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

BOZZA

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale)

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale)

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. penale)

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale)

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. penale)

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI INFORMATICI

3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 Il sistema organizzativo in generale

3.2 Principi generali di comportamento

3.3 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001

3.4 Principi generali di controllo

3.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

3.5.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

3.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-*BIS*1 DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale)

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 -bis del codice penale)

BOZZA

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 Il sistema organizzativo in generale

3.2 Principi generali di comportamento

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

1. I REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1.1 I reati richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001

1.2. Ricettazione (art. 648 c.p.)

1.3. Riciclaggio (art. 615 *-bis* c.p.)

1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

1.5 Autoriciclaggio (art. 648-*ter1* c.p.)

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

2.1 Le attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio *ex* D.lgs. 231/01

2.2 Principi generali di controllo

2.3 Principi generali di comportamento

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- NOVIES DEL D.LGS.

BOZZA

231/2001

1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1.2 Art. 171-*bis* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1.3 Art. 171-*ter* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1.4 Art. 171-*septies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

1.5 Art. 171-*octies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

2.1 Le "attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore" ai fini del D.Lgs. 231/2001

2.2 Principi generali di controllo

2.3 Principi generali di comportamento

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

2.4.1 Utilizzazione di software e di banche dati

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. IL REATO RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 -DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

2.1 Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

2.2 Principi generali di controllo

2.3 Principi generali di comportamento

BOZZA

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 - ESCLUSIONI

1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

2.1 Principi generali di comportamento

2.2 Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex-d.lgs. 231/01

2.3 Principi generali di controllo

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. IL REATO RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 -DECIES DEL D.LGS. 231/2001

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

2.1 Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

BOZZA

2.2 Principi generali di controllo
2.3 Principi generali di comportamento
2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili
2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI AMBIENTALI

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

2. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NEL CODICE PENALE

2.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

3. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NEL D.LGS. 152 DEL 2006 (TESTO UNICO SULL'AMBIENTE)

3.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)
3.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)
3.3 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti)
3.4 3.4. Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
3.5 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)
3.6 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di

BOZZA

rifiuti)

3.7 Art. 260-*bis*, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

4. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NELLA L. N. 150 DEL 1992 (LEGGE DI APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, C.D. CITES)

4.1 Art. 1, l. n. 150 del 1992

4.2 Art. 2, l. n. 150 del 1992

4.3 Art. 3-*bis*, l. n. 150 del 1992

4.4 Art. 6, l. n. 150 del 1992

5. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NELLA L. N. 549 DEL 1993 (LEGGE SULLA TUTELA DELL'OZONO)

5.1 Art. 3, comma 6, l. n. 549 del 1993

6. REATI AMBIENTALI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE DALLA LEGGE N. 68/2015

6.1. Inquinamento ambientale (art. 452 –*bis* c.p.)

6.2 Disastro ambientale (art. 452 –*quater* c.p.)

6.3 Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 –*quinquies* c.p.)

6.4 Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (art. 452 –*octies* c.p.)

6.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 –*sexies* c.p.)

7. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI AMBIENTALI

7.1 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

BOZZA

7.2 Principi generali di comportamento

7.3 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

7.3.1 Scarico di acque reflue industriali

7.3.2 Gestione di rifiuti e tracciabilità

7.3.3 Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

7.3.4 Immissioni nell'aria

7.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

BOZZA

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. 231/2001"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 3001 è stata dettata la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*". Il D. Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posi-zione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla dire-zione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti. Il D. Lgs.

BOZZA

231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via di-retta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunica-ti al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale". In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

BOZZA

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato. L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6

BOZZA

novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità;

- delitti contro la fede pubblica. Quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, e introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"2; con l'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 sono stati aggiunti anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- reati societari. Il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001). L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 – ter il reato di corruzione tra privati;

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*");

- delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25 – quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001);

- abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*");

- delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la

prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;

- reati transnazionali. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (c.d. reati infortunistici), previsti dall'art. 25 – septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007;

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 – octies, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;

- reati informatici e di trattamento illecito di dati, previsti dall'art. 24 –bis, introdotto dalla Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa fatta a Budapest il 23 novembre 20013; il D.L. n. 93/2013 ha inserito nell'art. 24 –bis le ipotesi delittuose contenute (i) nell'art. 640 – ter, terzo comma, c.p. (Frode Informatica), (ii) art. 55, comma 9, del D. Lgs. n. 231/2007 e (iii) artt. 167, 168 e 170 del D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy).

- delitti di criminalità organizzata, previsti dall'art. 24 –*ter*, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, quali l'associazione per delinquere le associazioni di tipo mafioso anche straniere, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi co-muni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 apri-le 1975, n. 110, e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

BOZZA

- delitti contro l'industria e il commercio, previsti dall'art. 25 – bis.1, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera b, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, quali la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, le frodi contro le industrie nazionali, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'art. 25 – *novies*, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. I reati previsti sono contenuti negli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25 – *decies*, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, e sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ad oggetto il reato di cui all'art. 377 –*bis* c.p.;

- reati ambientali, previsti dall'art. 25 –undecies, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. Tale norma (che non dà completa attuazione a quanto disposto nella Direttiva 2009/123/CE) ricomprende alcune fatti-specie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 152/2006 (scarichi, rifiuti, inquinamento atmosferico) e in altre disposizioni in materia di tutela ambientale; ulteriori fattispecie di reato sono state inserite nell'art. 25 –*undecies* dalla Legge n. 68/2015;

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto all'art. 25 –*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 109 del 16 luglio

2012, che individua, quale fattispecie di reato, il delitto di cui all'art. 22, comma 12 – *bis*, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

I reati non applicabili a MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.

Dopo un'attenta analisi dell'oggetto sociale, delle attività e delle procedure aziendali, si è esclusa la sussistenza presso la Martucci Impianti Industriali S.r.l.. di "aree di rischio" in cui ipotizzare condotte delittuose integranti i seguenti reati:

- Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

BOZZA

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deforma-zione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro suppor-to, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

BOZZA

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi ti-tolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedi-mento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dota-ti di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

BOZZA

di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

□ Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature.

In relazione a queste fattispecie, si è quindi ritenuto che non si possa neppure astrattamente configurare una eventuale responsabilità della Martucci Impianti Industriali S.r.l.

1.5. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

1. sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
2. sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sen-si dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
    A. interdizione dall'esercizio dell'attività;
    B. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    C. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

D. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
E. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
F. confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
G. pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di reati transnazionali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

BOZZA

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

1.6. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rap-porto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente an-che in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la no-zione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una

responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo segui-to è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal co-dice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in es-sere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche so-lo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originaria-mente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art.

20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il rea-to, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al ce-dente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in

ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato

commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*". Ed ancora: "*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*"

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla

violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. L'Art. 7, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*".

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è veri-ficato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi

1.12. Fonte Del Modello: Le Linee Guida Di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Edison è società industriale che aderisce a Confindustria. Confindustria, nel marzo 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", approvata dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014. In particolare, nella Parte Generale delle Linee Guida aggiornate a

marzo 2014 sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell'organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte Speciale è invece dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso la previsione di appositi case study. Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del Sistema di controllo ideato da CONFINDUSTRIA sono:

a) Codice Etico;
b) sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche;
c) poteri autorizzativi e di firma;
d) sistemi di controllo e gestione;
e) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del Sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); - documentazione dei controlli; - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Civile e delle procedure previste dal Modello; - individuazione di un Organismo di Vigilanza, do-tato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione la Martucci Impianti Industriali S.r.l. ha quindi espressamente tenuto conto: - delle disposizioni del D. Lgs.231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del Decreto Ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001; - delle linee guida predisposte da Confindustria, aggiornate a marzo 2014; - delle indicazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina (approvato dalla Borsa Italiana il 10 luglio 2015); - della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE DELLA MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.

La **Martucci Impianti Industriali S.r.l.** opera nel settore elettrotecnico da circa un ventennio.

Nata originariamente come **R.I.E.C.I.**, piccola realtà che nel tempo si è segmentata in diverse aziende, delle quali la **Martucci Impianti Industriali S.r.l.** rappresenta l'elemento di spicco, avendo acquisito negli anni una consolidata esperienza nel settore industriale e terziario con la realizzazione di opere di notevole entità sia nel campo della distribuzione elettrica sia in quello della automazione industriale, collaborando ed integrandosi anche con realtà aziendali dello stesso settore.

L'azienda progetta, realizza e manutiene le seguenti tipologie di impianti :

- Cabine di ricevimento e/o trasformazione MT/BT
- Linee di trasporto di energia elettrica in Media e Bassa Tensione.
- Impianti elettrici di distribuzione energia elettrica
- Impianti elettrici a sicurezza: AD-FE, AD-PE, AD-I ecc.
- Impianti elettrici in ambienti particolari (uso medico, ferroviario, pubblico spettacolo, ecc…
- Automazione industriale
- Sistemi controllo di processo e gestione della produzione
- Gestione e Supervisione con P.C. di impianti industriali e Building Automation

- Costruzione di quadri elettrici e cabine BT e MT
- Progettazione hardware e software per macchine industriali a controllo numerico
- Progettazione e realizzazione schede elettroniche su specifiche del cliente
- Impianti speciali in ambito industriale e ferroviario

L'impresa, che ha subito negli ultimi anni una crescita esponenziale, ritiene che il principale fattore di successo, sia rappresentato dalla capacità di presentarsi ai propri clienti come fornitori unici nell'ambito dell'impiantistica, in quanto l'azienda è in grado di svolgere una notevole mole di servizi all'interno, senza esternalizzare fondamentali attività a terzi.

Ulteriori fattori di successo su cui la Martucci Impianti Industriali S.r.l. ha focalizzato la propria attenzione, sono i seguenti:

- Assistenza cliente: l'azienda fornisce un costante aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche in atto e le soluzioni tecniche relative agli impianti e alle apparecchiature possedute, garantendo un'assistenza tecnica continua mediante personale specializzato;
- Formazione dei dipendenti: attività imprescindibile per ogni soggetto che intenda puntare sulla propria crescita;
- Efficiente gestione del magazzino: che consente di avere a disposizione un notevole assortimento di componenti sempre pronti, riducendo al minimo i tempi di attesa per il cliente;
- Dotazione di un parco di macchinari ed attrezzature ampio e all'avanguardia che consente di eseguire lavori complessi e di notevoli dimensioni, ed apparecchiature di misurazione digitali che garantiscono misure di elevata precisione.

L'Azienda **Martucci Impianti Industriali S.r.l.** operante oggi su territorio nazionale, ha maturato un'esperienza notevole in tale settore, riconosciutole anche attraverso certificati di qualità, che rassicurano la clientela nell'affidarsi alla sua esperienza.

L'Azienda opera con lo scopo e la finalità di affrontare tutte le problematiche inerenti il

settore dell'impiantistica elettrica industriale con le più avanzate tecnologie, con continui e costanti investimenti in tal senso, ed ha saputo, nel tempo, evolversi in modo dinamico a seconda del progresso delle tecnologie, per offrire soluzioni all'avanguardia nel rispetto delle normative giuridiche e tecnologiche vigenti.

L'apprezzamento e la fiducia manifestati dai clienti nei confronti dei prodotti-servizi dell'azienda costituiscono un continuo stimolo al perseguimento di nuovi ed ambiziosi obiettivi, al fine di offrire al cliente sempre nuovi specializzati impianti caratterizzati da:

- Rigore nella qualità e nella sicurezza: uno standard qualitativo che è da sempre il segno distintivo, guida di tutte le scelte aziendali, dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto;
- Puntualità e precisione nella realizzazione: gli impianti offerti garantiscono e sottolineano la qualità del lavoro svolto dall'intero team, fattore che percepisce anche il cliente, non solo attraverso gli impianti, ma anche nell'immagine;
- Costi di gestione bassi: la comparazione delle offerte dei fornitori grazie al potere contrattuale dell'azienda ed alla sua stabilità economico-finanziaria, consente l'ottenimento di forti sconti da parte dei medesimi e l'ottimizzazione delle varie fasi di gestione delle commesse, permettendo all'azienda di abbattere notevolmente i costi di produzione e ottenere in tal modo più alti margini di reddito e perseguire una politica di basso prezzo. Per questo risulta oggi fondamentale la selezione dei fornitori e l'ottimizzazione dell'intero processo di gestione della commessa, dal preventivo alla realizzazione finale del progetto.

L'impresa nei prossimi anni intende sostenere l'impegno per affermarsi sul mercato, creando una forte immagine istituzionale e di prodotto, per supportare l'obiettivo commerciale di conquistare una posizione di rilievo sul mercato nazionale, anche grazie alle nuove capacità produttive o l'offerta di un prodotto migliore a prezzi più bassi. Infine, l'azienda punterà sulla valorizzazione delle risorse umane, attraverso la ristrutturazione dei processi organizzativi e delle politiche di formazione.

2.1. Organigramma

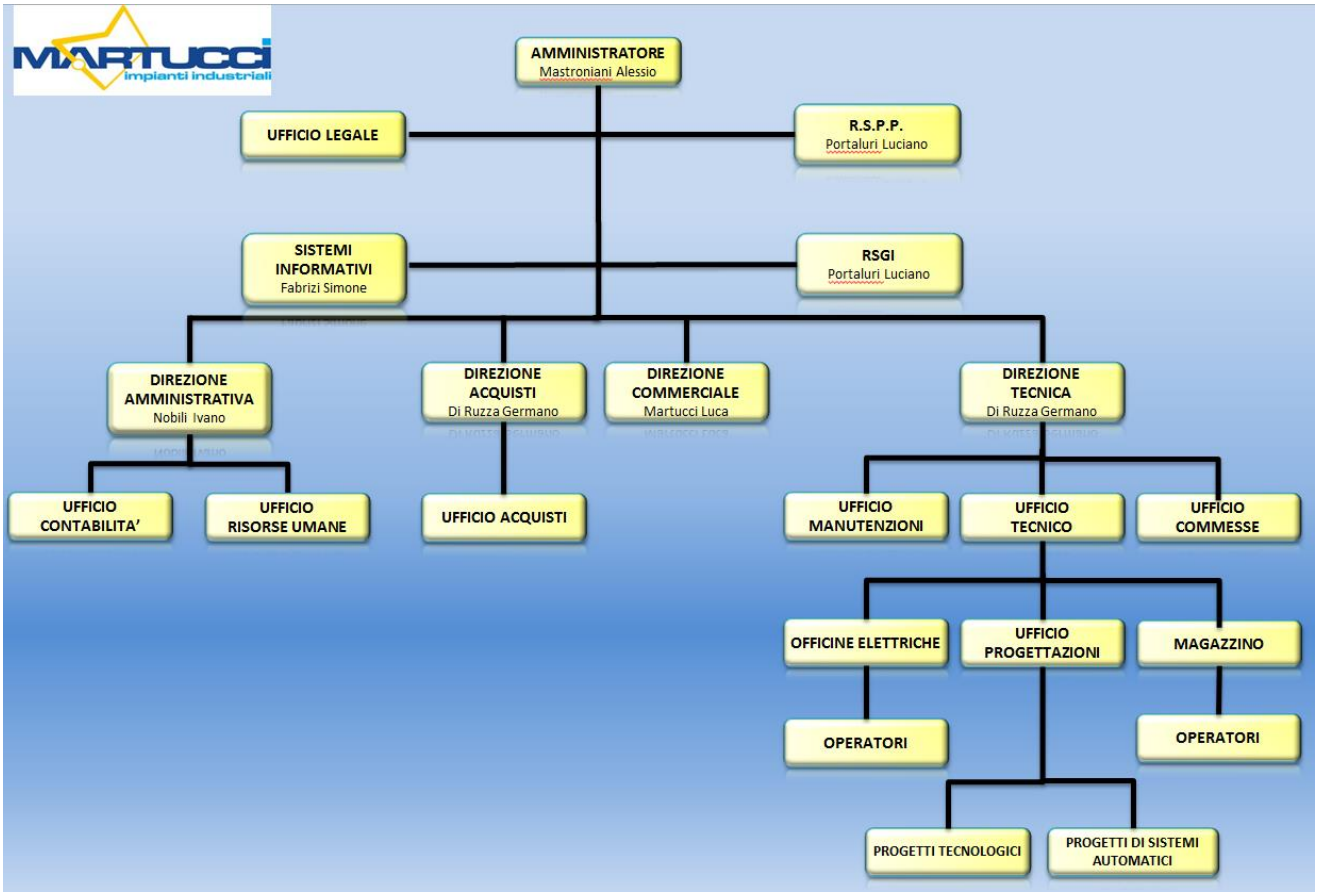

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Martucci Impianti Industriali S.r.l. da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di

interessi: dai dirigenti ai dipendenti, ai fornitori ed in genarle a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui la Martucci Impianti Industriali S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4.1. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello preliminarmente vuole individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001. Lo stesso può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

I Avvio del progetto: Struttura organizzativa, profilo e analisi storica Esame documentazione aziendale e verifica della struttura organizzativa. Analisi storica dei casi già emersi che abbiano punti di contatto con la disciplina ex D.Lgs. 231/2001.

II Mappatura aree a rischio: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali; individuazione delle attività e dei processi sensibili ex D.Lgs. 231/2001; individuazione delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

III Identificazione dei "Key officer": Identificazione delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività a rischio di commissione dei reati considerati, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

IV: Individuazione ed analisi dei processi e aree sensibili e dei meccanismi di controllo in essere: svolgimento di interviste strutturate con i Key officer al fine di reperire, per processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere: i processi elementari/attività svolte; le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti; i relativi ruoli di responsabilità; il sistema dei controlli esistenti.

Fase V Gap Analysis: Elaborazione di un documento di valutazione del rischio e relativo piano di gestione contenente per ogni processo/attività sensibile: il fattore di rischio, i controlli esistenti e le azioni di miglioramento.

Fase VI Elaborazione del Modello organizzativo: elaborazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le linee guida di Confindustria nonché con le altre normative applicabili.

Fase VII Individuazione ed istituzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo: individuazione dell'ODV; disciplina degli aspetti principali relativi al suo funzionamento.

Fase VIII Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Fase IX Definizione delle attività di monitoraggio sul funzionamento e aggiornamento del Modello

Fase X: Definizione delle attività di informazione e informazione: avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001. L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui

ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della Fase I è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili. Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa dell'azienda, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase I, raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organi-grammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.); ana-lisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business del-la Società, analisi storica dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normati-va introdotta dal d.lgs. 231/2001; rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali; individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. 231/2000 individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili.

Identificazione dei Keys officer.

Scopo della Fase III è stato quello di acquisire i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer"), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili non-ché delle funzioni e dei soggetti coinvolti. Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti

partecipanti ai processi sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le aree/attività sensibili ed i relativi meccanismi di controllo. Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione fornita nel corso della Fase I, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, sia attraverso le interviste preliminari con i referenti interni del progetto. In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase II, al termine della quale è stata definita una preliminare "mappa dei processi/attività sensibili" verso cui indirizzare l'attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase III: raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell'analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto; identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo; predisposizione della mappa che "incrocia" i processi/attività sensibili con i relativi key officer; predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire nella successiva Fase III.

Analisi dei processi e delle attività sensibili. Obiettivo della Fase IV è stato quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato nelle Fasi I e II, le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di control-lo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001. In questa fase è stata elaborata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenutiti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i key officer che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo: esistenza di procedure formalizzate; tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi; segregazione dei compiti; esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe; attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

Lo scopo della Fase V è consistito nell'individuazione: i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio. Dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assestment sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "Gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistenteun modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("to be"). Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

4.2. Analisi storica in termini di propensione al rischio

Si è proceduto ad una valutazione globale e documentata di tutti i rischi di commissione di reati presupposto presenti nell'ambito dell'organizzazione attraverso la metodologia illustrata. Ciò al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione della commissione dei reati e nell'ottica di individuare un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione, nell'ottica di esclusione della possibile commissione dei reati stessi da parte dei soggetti più sopra individuati (apicali e sottoposti alla direzione o vigilanza). Giova in quest'ottica fotografare il contesto storico in cui si è deciso di redigere la versione iniziale del Modello. Risulta, infatti, evidente l'importanza che ha la propensione della Società a tenere comportamenti virtuosi (id est non in violazione di precetti penali ed extrapenali che possano costituire fonte di responsabilità 231 o indicatori significativi di pericolo della commissione di reato presupposto). L'amministratore Unico:

- non è mai stato condannato per alcuno dei reati che fanno parte del catalogo presupposto della responsabilità 231;
- non è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative, fiscali, valutarie, tributarie) per reati che costituiscano presupposto per la responsabilità 231;
- non ha subito condanne per detti reati, anche solo con sentenza di primo grado;

Non sono mai state date sanzioni disciplinari ai dipendenti:

- né in relazione alla commissione di reati presupposto 231;
- né in relazione a condotte che pur non costituendo reato possano costituire indicatore di prassi non virtuose in contrasto con i principi etici fatti propri dalla Società.

Non vi sono mai stati contenziosi né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziaria in relazione a comportamenti rilevanti sotto il profilo delle responsabilità 231.

4.3. Struttura

Il presente Modello si compone della presente "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nella Martucci Impianti Industriali S.r.l. in relazione all'attività aziendale posta in essere dalla società. Si sono ampiamente richiamati i reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente in base al testo originario del D.lgs. 231/2001. Ad ogni buon conto è opportuno evidenziare che il novero di tali reati è suscettibile di ampliamenti; in tal senso, tra l'altro, si segnala che il Consiglio dell'Unione Europea Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, sulla corruzione nel settore privato, ha previsto per gli Stati membri le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale i fenomeni di corruzione nel settore privato. Questa decisione dispone che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni che saranno introdotte. Pare, peraltro, probabile che le estensioni non si fermeranno a queste sole categorie di reati: è evidente, infatti, che l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ha respiro generale e si presta, in astratto, ad essere applicato a qualsiasi fattispecie di reato. Ragion per cui l'amministratore unico di concerto con l'Organismo di Vigilanza avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di diversi interventi normativi, siano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001.

4.4. Parti Speciali e Codice Etico

Le Parti Speciali sono dedicate alla specifica prevenzione delle famiglie di reato e contengono inoltre l'indicazione di alcune regole specifiche e complementari a quelle indicate nei principi presentati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

1. La Parte Speciale "A" è dedicata alla prevenzione dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001).
2. La Parte Speciale "B" è dedicata alla prevenzione dei reati in materia societaria (articolo 25-*ter* del D.lgs. 231/2001).
3. La Parte Speciale "C" è dedicata ai reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25- *septies* del D.lgs. 231/2001).
4. La Parte Speciale "D" è dedicata ai reati in violazione delle norme sulla tutela ambientale (articolo 25 – *undecies* del D.lgs 231/2001).
5. La Parte Speciale "E" è dedicata ai Reati informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24 D.lgs 231/2001).
6. Il Codice Etico contiene le regole di natura etica da osservarsi da parte di tutti i destinatari ivi specificati nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

5.1. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di autonomia e indipendenza sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*" con la previsione di un "*riporto*" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice sociale operativo ovvero all'Amministratore unico.

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal sen-so, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali. Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

5.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, la Martucci Impianti Industriali S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite

dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto. La Funzione di Organismo di Vigilanza è assegnata ad un professionista dotato di specifiche e comprovate competenze professionali in ambito legale ed aziendale. L'OdV è nominato dall'Amministratore unico è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono esse-re nominati:

a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di società controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
e) coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rap-porto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, dall'Amministratore unico provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all'Amministratore unico il quale contestualmente provvede alla sua sostituzione.

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non mera-mente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al dall'Amministratore unico eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;

- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal dall'Amministratore unico idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo dall'Amministratore unico

5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatori

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di

diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza (sono istituiti canali informativi dedicati, riservati, non anonimi, al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e allo scopo di risolvere casi di dubbia interpretazione in ordine ai principi generali del Modello);

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al Sistema Disciplinare.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione in Società della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;
- altri fatti, atti, documenti, azioni, comportamenti specificamente elencati nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

5.5. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente all' Amministratore Unico circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita;
- la seconda, almeno semestrale nei confronti dell' Amministratore Unico.

Quanto a tale seconda linea di reporting, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza almeno semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette all'Amministratore Unico una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innova-zioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

L' Amministratore Unico ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza per motivi urgenti.

5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

5.7. Whistleblowing

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi,

ovvero il comma 2-bis, 2- ter e 2-quater. In particolare l'art. 6 dispone:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere: - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b)3 , di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; - il divieto di atti di ritorsione o discrimina-tori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano in-fondate.
- al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei con-fronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere de-nunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La Legge sul whistleblowing introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai

fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni del Modello gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indi-retti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante"). L'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che: "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del Decreto si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto al-la riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello, del Codice Etico e di procedure/policy aziendali;

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro decide di farne segnalazione. Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può

derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;

- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati; Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Le segnalazioni devono inoltre fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite mail indirizzata all' Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica: *odv@martuccisrl.com*

L'Organismo di Vigilanza, e ulteriori soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato. Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere,

oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avvia-to dall'autorità giudiziaria.

6.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza

dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, Amministratore Unico - analizzate le motivazioni del dipendente - irroga la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento. Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, Amministratore Unico comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore Unico provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione del-la sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.3. Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Martucci Impianti Industriali S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "ammonizione verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposi-zioni impartite dalla Società.

2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società
3. Incorre nel provvedimento della "multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione", secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non con-forme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al

compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la con-creta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di

rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

6.4. Misure applicate nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.5. Misure nei confronti dell'Amministratore

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Amministratore o del Direttore preposto alla gestione tecnica ai sensi d.m. 37/2008, l'organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri soci. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca dell'Amministratore o del Direttore preposto alla gestione tecnica ai sensi d.m. 37/2008, responsabile della violazione.

6.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle re-gole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Martucci Impianti Industriali S.r.l. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1. Premessa

Lla Martucci Impianti Industriali S.r.l. al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicura-re una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Martucci Impianti Industriali S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il con-seguimento degli obiettivi della Martucci Impianti Industriali S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali".

7.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali

carenze riscontrate nello stesso;

d) partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente deve ricevere una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Martucci Impianti Industriali S.r.l. sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Società ai temi e ai principi del Modello.

7.3. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con la Martucci Impianti Industriali S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

8. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8.1. Adozione del modello

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

8.2. Verifiche e controlli sul Modello

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

8.3. Aggiornamento e adeguamento

L'Amministratore unico delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società. L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare l'Amministratore unico

circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Amministratore unico In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo in-correre in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Amministratore unico ha ritenuto di delega-re all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall' l'Amministratore unico (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta all'Amministratore unico un'apposita nota informativa delle varia-zioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del l'Amministratore unico la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei

destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'Amministratore unico.

PARTE SPECIALE

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine si riporta qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "*L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.*

1.3 Truffa in danno dello Stato (art. 640, II c., n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici o raggiri, attraverso la quale, inducendo taluno in errore, il soggetto agente procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., che viene ad integrarsi qualora il fatto di cui al I co. dell'articolo medesimo sia perpetrato a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La condotta tipica del reato è individuabile *per relationem* mediante il richiamo espresso, da parte dell'articolo in analisi, alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena evidenziati. Si richiede altresì, quale elemento specializzante, che l'oggetto materiale sul quale debba ricadere l'attività truffaldina sia costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95,) Con D. L. n. 93/2013 (art. 9, comma 1, lettera a) è stata inserito un nuovo terzo comma alla presente norma che contempla una fattispecie di reato rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, ma in relazione all'art. 24 –bis.

1.6 Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a

fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.

La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); la corruzione è impropria se lo scambio ha, seppur indebitamente, per oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale. La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, all'esercizio dei poteri o delle funzioni e al fine di far sì che l'atto venga compiuto o vengano esercitati i poteri o le funzioni stesse; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto o un potere o una funzione già esercitata. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 c.p. esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'**art. 318 c.p.** (corruzione per l'esercizio della funzione, c.d. corruzione impropria punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La corruzione del pubblico ufficiale (*ex* "Corruzione per un atto d'ufficio") viene riformulata ora, dunque, in modo da rendere punibile chi riceve indebitamente denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, a prescindere dall'adozione o dall'omissione di singoli – specifici - atti inerenti al proprio ufficio.

La fattispecie di cui all'**art. 319 c.p.** (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, c.d. corruzione propria si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. e quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la

definizione di cui all'art. 358 c.p.

Il precedente art. 318 c.p. "Corruzione per un atto d'ufficio" è stato così rinominato e modificato in forza della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 7

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art 319-*quater* c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Bene giuridico

La fattispecie incriminatrice in esame tutela i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Elemento oggettivo del reato

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. L'abuso di qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere la sua qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di potere si realizza tutte le volte in cui i poteri sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte;
- l'induzione comprende ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione che abbia come risultato di determinare la vittima a tenere una data condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno, sia nella forma degli artifizi o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna;
- la promessa o dazione al soggetto attivo o a un terzo di denaro o altra utilità. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura; nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

Il reato in analisi è un reato proprio, integrabile esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il secondo comma dell'art. 319- *quater* c.p., tuttavia, punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità, essendovi stato indotto da soggetti sopra menzionati.

Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà:
- del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri all'indebito. Il dolo, dovendo investire tutti gli elementi del reato, esige anche la conoscenza del carattere

indebito della dazione o promessa, cosicché se l'agente in buona fede ritiene che questa gli sia dovuta, il dolo è escluso, salva la sua responsabilità per altri eventuali reati ravvisabili nel fatto;

- del privato di effettuare indebitamente la dazione o la promessa aderendo consapevolmente all'induzione esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato, costituendo il pagamento dell'indebito un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato.

Considerazioni ulteriori

Valutando il reato dal punto di vista del soggetto passivo (dipendente o collaboratore che viene indotto a dare o promettere dal funzionario pubblico) il medesimo rileva nell'ambito dello svolgimento delle attività che comportano il "contatto" con funzionari pubblici.

Valutando il reato dal punto di vista del soggetto attivo, lo stesso è configurabile nelle sole ipotesi in cui la Società assuma ruoli di incaricato di pubblico servizio. 9

1.9 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale e quella di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

1.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il

denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.12 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso di poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi di versi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

In ogni caso, per la sussistenza del delitto non è necessaria l'iniziativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale può limitarsi a tenere un mero comportamento passivo alla richiesta della vittima, inducendo con tale comportamento la vittima alla dazione o promessa.

Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita, cioè non dovuta, per legge o per consuetudine, di denaro o altra utilità; per dazione si intende l'effettiva consegna del bene in modo definitivo, la promessa invece è l'impegno ad eseguire la futura prestazione.

1.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-*bis* c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività contemplate agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri* [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] *o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*" (art. 322-*bis*, II co., n. 2, c.p.).

2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

2.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche "*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999*"

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si

perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "*pubblici ufficiali*" e degli "*incaricati di pubblico servizio*".

2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico sevizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come

pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

3.1 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati

contro la Pubblica Amministrazione.

A. Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici
B. Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione
C. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
D. Gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali
E. Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze
F. Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
- Gestione delle consulenze
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione recupero crediti e contenzioso
- Gestione del Magazzino
- Gestione del Budget e del Controllo di gestione
- Acquisto di beni e servizi

3.2 I principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

 Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

 Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

3.3 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

 stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;

 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

 violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in

attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

a. *effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri*;
b. *è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);*
c. *accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);*
d. *effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;*
e. *ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;*
f. *presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;*
g. *destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;*
h. *alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.*

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

3.4 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

3.4.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

a. il rilascio da parte dei consulenti esterni di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le P.A. che emanano il bando e/o erogano il finanziamento/contributo/sovvenzione;
b. una chiara definizione dei ruoli dei responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione, prevedendo trasparenza, correttezza del processo e segregazione delle attività;
c. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione;
d. l'individuazione esatta della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
e. dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti;
f. la redazione di verbali relativi alle singole attività svolte nel corso degli incontri, contenenti, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
g. obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza con trasmissione a quest'ultimo

di una relazione periodica in merito ai contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (entità, ente erogante, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate del progetto e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa).

3.4.2 Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne l'attività di "***Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione***" la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

(I) la formalizzazione e attuazione di una procedura basata sulla predisposizione di un'apposita modulistica denominata "Rapporti con P.A." da cui risulti:

a. il nome del soggetto interno alla società di volta in volta coinvolto cui dovrà essere stata conferita procura al fine di dotarlo del potere di rappresentanza della società dinanzi alla pubblica autorità;

b. il nome di eventuali altri soggetti interni (anche senza procura) che intervengono nella operazione;

c. l'indicazione degli elementi e circostanze che caratterizzano l'operazione;

d. l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola operazione;

e. la notizia della chiusura dell'operazione e l'esito della stessa.

II) Dovrà, inoltre, essere predisposta la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti vincolanti per la Società riguardanti l'operazione; tale documentazione dovrà contenere:

a. l'identificazione dei partecipanti;

b. luogo e ora della riunione;

c. oggetto dell'incontro;

d. messa a fuoco di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.

3.4.3 Gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il

soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad esempio: report periodico sulle variazioni retributive, monitoraggio delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, separazione di funzioni e responsabilità tra chi calcola i cedolini e chi ne valuta la correttezza ai fini della pagabilità);
- applicazione della procedura relativa ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accessi, verifiche, ispezioni;
- flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con riferimento alle attività svolte.

3.4.4 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- ruoli e compiti del soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita procura, e del soggetto responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la

presentazione della relativa richiesta;

 flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con illustrazione delle attività svolte.

3.4.5 Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

i. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
ii. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
iii. applicazione della procedura relativa ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accessi, verifiche, ispezioni;
iv. flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con riferimento alle attività svolte.

3.5 Processi strumentali

3.5.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

 una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;

 un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;

 la predisposizione/ archiviazione di una scheda di valutazione che motivi il rinnovo dei contratti a tempo determinato;

 la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;

 la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

3.5.2 Gestione delle consulenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- l'implementazione di un report periodico sui costi di consulenza sostenuti con imputazione analitica per singola Divisione; detto report deve essere trasmesso anche all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

3.5.3 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

i. il divieto scritto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

ii. la definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie;

iii. la previsione di flussi informativi verso l'OdV;

iv. la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal responsabile e archiviati;

v. la formalizzazione di una procedura per la gestione della piccola cassa indicando le regole per il reintegro, le tipologie di spese autorizzabili e le regole di custodia; andrebbe, inoltre, definito per iscritto il sistema di concessione delle carte di credito aziendali, stabilendo i criteri per la concessione e l'iter autorizzativo da applicare ai richiedenti;

vi. la formalizzazione di una procedura per la apertura/chiusura di conti correnti bancari (definizione dell'iter autorizzativo da seguire, indicazione delle persone formalmente autorizzate a operare sui conti, esplicitazione dei meccanismi interni di monitoraggio, separazione di ruoli e responsabilità tra chi effettua le riconciliazioni bancarie e quelle di cassa).

3.5.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

i. l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;

ii. i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;

iii. tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

iv. i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle

sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

v. la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;

vi. la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

vii. la segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle attività svolte, con particolare riguardo a quelle che dovessero eccedere le regole previste dalla procedura.

3.5.5 Gestione recupero crediti e contenzioso

La regolamentazione di tali attività deve prevedere:

- l'individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- le previsioni affinché l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta;

inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

3.5.6 Gestione del Magazzino

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve contenere:

a. una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
b. una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
c. una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.5.7 Gestione del Budget e del Controllo di gestione

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

a. un sistema di autorizzazione degli extra-budget; a fronte di extra-budget deve essere prevista un'autorizzazione preventiva e una documentazione a supporto delle differenze budget/consuntivo;
b. un sistema informativo per la gestione delle attività correlate al budget e al controllo di gestione.

3.5.8 Acquisti di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

I. le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
II. le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
III. la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
IV. le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
V. la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello

svolgimento dell'attività esaminata;

VI. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

3.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione della società. Conseguentemente, l'ente adotta nell'esercizio delle sue funzioni le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno

pericoloso;

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. Tali principi sono utilizzati dalla Martucci Impianti Industriali S.r.l. per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta la società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2. L'ART. 25 –SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha introdotto la norma in oggetto, stabilendo la responsabilità dell'Ente in caso di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro; tali norme sono contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede, al capo IV, sezione I, art. 55 e seguenti una serie di sanzioni penali per i datori di lavoro e i dirigenti (ma anche per i preposti, i medici e altri soggetti) che violino le norme in esso stabilite.

Il D. Lgs. n. 23l/01, a sua volta, prevede un duplice regime sanzionatorio per l'Ente nel caso di omicidio colposo.

Si applica infatti una sanzione più lieve in tutti i casi in cui in cui l'omicidio colposo si sia verificato a causa di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione è aggravata nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso "*con violazione dell'art. 55 comma 2* " del Decreto Legislativo 81/2008, e cioè se il crimine sia stato causato:

a) della mancata valutazione dei rischi;

b) dalla mancata adozione del documento di sicurezza ovvero dall'adozione di un documento privo degli elementi di cui alle lettere: a), b), d) ed f) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di protezione attuate e delle procedure di attuazione delle misure da realizzare, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici);

c) dal mancato rispetto degli accorgimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere q) e z), che impongono al datore di lavoro di "*prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno*" e di "*aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi*" rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione all'evoluzione delle tecniche di protezione e prevenzione antinfortunistica.

Per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime sempre commesso in violazione delle norme per le prevenzione degli infortuni sul lavoro è invece prevista una sanzione unica.

E' poi di fondamentale importanza l'**art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008**, che sancisce: 5

"*1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, ***i modelli di organizzazione aziendale definiti*** *conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".*

3. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTESICUREZZA DEL LAVORO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. 6

3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale)

"*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

La condotta del reato in esame consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.p., per "*negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

In particolare, la condotta incriminata può essere attiva e quindi derivare da un`azione dell'agente, ovvero omissiva, quando l'agente non adotta un comportamento doveroso che, ove messo in atto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile solo nel caso in cui tale reato sia stato commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, in relazione alle previsioni del Decreto, soggetto attivo del reato é principalmente il datore di lavoro che, in quanto responsabile della gestione dell'impresa, è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Peraltro, è possibile che il datore di lavoro (art. 16) deleghi ad altri soggetti alcune delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, perché la delega abbia effetto deve: (a) risultare per atto scritto, e deve essere accettata per iscritto dal delegato, (b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate; (c) la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

In ogni caso, la delega non fa venire meno per il datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla sicurezza e alla salute del lavoratore sono oggi disciplinati dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale)

"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 7 gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo

capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Questa fattispecie sanziona chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico o psichico.

E` da sottolinearsi che ai sensi del Decreto la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell`art. 583 c.p., ed esse siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 583. la lesione è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni:
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

4.1 Le "Attività sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (*i*) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; (*ii*) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (*iii*) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
5. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
7. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di

formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

8. Rapporti con i fornitori: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

9. *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

10. *Attività di monitoraggio:* si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

11. *Audit:* si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare: (*i*) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (*ii*) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; (*iii*) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; (*iv*) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; (*v*) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; (*vi*) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità; (*vii*) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

4.2 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

 standard di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili; *standard* di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

4.3 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- ***Norme/Circolari***: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ***Tracciabilità e archiviazione***: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

4.4 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

4.5 Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di politica interna*: lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- *Piani e programmi specifici*: lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo

termine in materia di salute e sicurezza.

4.6 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di "*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: (*i*) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; (*ii*) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
- i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente,
- con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- *Procedura*: lo *standard richiede l'e*sistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.6.1 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*:

Si da formalmente atto che la Martucci Impianti Industriali S.r.l. in qualità di datore di lavoro, in conformità a quanto prescritto all'art. 17 del TU, ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato il DVR che costituisce parte integrante della presente Sezione.

 Archiviazione: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

4.6.2 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

 Procedure: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:

i. la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
ii. la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
iii. le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
iv. le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
v. le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
vi. le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
vii. le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
viii. le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione

incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.

- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte a evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione:

i. dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza;
ii. dei Dispositivi Protezione Individuale condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
iii. dei prodotti e dei processi pericolosi,
iv. delle apparecchiature critiche.

- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

- *Infortuni*: lo *standard* prevede:

i. la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
ii. l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- *Piani di emergenza*: lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di

emergenza.

 Valutazione del rischio di incendio: lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.

 Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti: lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

4.6.3 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

A. *Riunioni periodiche*: lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
B. *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: (*i*) delle informazioni periodiche; (*ii*) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
C. *Rapporti con il Medico Competente*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

4.6.4 Attività di formazione

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

 Procedura: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: (*i*) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; (*ii*) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.:

assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc..); (*iii*) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

4.6.5 Rapporti con i fornitori

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura di qualifica*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

4.6.6 Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: (*i*) ruoli e responsabilità; (*ii*) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; (*iii*) la disciplina delle attività di monitoraggio; (*iv*) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

4.6.7 Audit

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizione organizzativa*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione

organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- *Verifiche sistematiche*: lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- *Report*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

4.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La predisposizione dei flussi informativi verso l'OdV è guidata dall'obiettivo di portare alla massima evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale.

In particolare, devono essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

- verbale della riunione periodica annuale;
- analisi relative a incidenti e/o a mancati incidenti anche non rilevanti alla configurazione delle ipotesi di reato sopra descritte;
- verbali di ispezioni/verifiche poste in essere da autorità pubbliche;
- modifiche all'organigramma specifico in materia di salute e sicurezza del lavoro;

 contratti con consulenti esterni per prestazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro;

 attribuzione di incarichi di appalto che comprendano rischio di interferenze;

 aggiornamenti del DVR;

 variazioni su modalità di lavoro, sostanze utilizzate, macchine, impianti etc che possono comportare modifiche alla valutazione del rischio e alle procedure di controllo operativo;

 rapporti di audit ente di certificazione

 verbale prova di evacuazione/simulazione del piano di emergenza interno;

 dati in merito alle malattie professionali;

 attività formativa svolta;

 verbali di coinvolgimento e consultazione dei lavoratori, anche attraverso le loro rappresentanze;

 altri atti, documenti, notizie che possano rilevare ai fini delle verifica di correttezza dell'applicazione della normativa in questione.

I REATI SOCIETARI

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie……"*

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 –bis c.c., come previsti dalla Legge n. 69/2015)

La Legge n. 69/2015 ha riscritto la norma in commento che ora prevede quanto segue: ""*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono* ***fatti materiali rilevanti*** *non rispondenti al vero ovvero omettono* ***fatti materiali rilevanti*** *la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".

La successiva fattispecie di cui all'art. 2621 – bis c.c. – anch'essa richiamata dal D. Lgs. n. 231/2001 – contempla la medesima condotta riferita a **fatti di lieve entità**. Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si osserva che il nuovo testo degli articoli in menzione parrebbe dare rilevanza alla sola apposizione di fatti materiali mendaci, escludendo le valutazioni mendaci che, invece, rilevavano in vigenza della precedente versione della normativa in commento. Se così fosse, le condotte punibili sarebbero state, pertanto, ridotte con effetto abrogativo di fattispecie precedentemente perseguite. Sul punto, si è aperta un contrasto interpretativo che ha visto la sezione V della Corte di Cassazione emettere pronunce di indirizzo contrastante (vedasi Cass. n. 33744/2015 e Cass. n. 890/2016) con conseguente rimessione alle Sezioni Unite della questione in oggetto.

1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., come modificato dalla Legge n. 69/2015)

La versione attuale della norma – non rilevante per la Martucci Impianti Industriali S.r.l. – è la seguente: "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

1.3. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha

cagionato un danno ai soci.

1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma: "*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*".

1.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. Vengono in rilievo, *esclusivamente*, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del

bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

- Si configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della

persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis c.c.*)

La norma non risulta applicabile alla Martucci Impianti Industriali S.r.l. in quanto rivolta alle società quotate o con titoli diffusi o alle società sottoposte a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione.

1.9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee, ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Tale reato può consumarsi quando: Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento

dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.11. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (o chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tuttavia, è solo quella di cui al comma 3° dell'art. 2635 c.c. relativa al "corruttore", ossia a colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza) affinché questi ultimi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ratio della norma è l'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ai fenomeni di deviazione dal buon andamento societario e di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

L'art. 2635 c.c. delinea un reato a concorso necessario, poiché richiede la contemporanea presenza di due soggetti (corrotto e corruttore). Si tratta di un reato plurisoggettivo, realizzato da soggetti che si pongono tra loro in un rapporto di parità. Non è richiesta alcuna forma particolare per la ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare indebitamente la dazione o la promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente a integrare gli estremi del reato consumato.

Tutti i dipendenti o collaboratori della Società risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

1.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo. Tale norma non rilevante per la Martucci Impianti Industriali S.r.l.

1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526. La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638

c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.. 58*". 10

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

2.1 Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e rapporti con organi sociali di controllo
2. Operazioni che incidono sul capitale sociale

2.2 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

• **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

• **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

• **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

• **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

2.3 Principi generali di comportamento

Lla Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l.; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Dipendenti e gli Organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione della Martucci Impianti Industriali S.r.l.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali (in

via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono attività in favore della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o

altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;

i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società e di altre società;

j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;

k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;

l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da

queste intraprese;

m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate a, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

2.4.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti informativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali strumenti devono essere tempestivamente integrati/aggiornati sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- individuazione delle funzioni interne della società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il professionista che redige il bilancio e l'Organismo di Vigilanza prima dell'

l'approvazione del bilancio,

- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
- la previsione di una dichiarazione di veridicità dei dati di bilancio (o necessari per la redazione del bilancio) trasmessi da parte della Divisione Amministrativo-Contabile e delle altre Divisioni/Funzioni che collaborano alla predisposizione del bilancio;
- la previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti per il rispetto del Modello.

2.4.2 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve;
- l'esplicita approvazione, da parte dell'assemblea dei Soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

2.4.3 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale d'assemblea.

2.4.4 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati

Il reato di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) è ricompreso nel catalogo 231

dall'art. 25 –ter; i comportamenti che possono potenzialmente configurare aree di rischio per la sua commissione sono trasversali a più aree dell'attività aziendale; di conseguenza, i protocolli di controllo, nella maggior parte dei casi, si sovrappongono a quelli già previsti per altre fattispecie di reato.

In particolare, alcuni esempi di aree sensibili possono essere le seguenti:

A. Ciclo di Vendita [ad esempio, il soggetto A (commerciale della società Alfa) corrompe il soggetto B (addetto agli acquisti della Martucci Impianti Industriali S.r.l.) per eseguire una fornitura a prezzi maggiorati; l'effetto conseguito è il sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi ottenuti con la corruzione];

B. Rapporti con Enti Certificatori privati [corruzione del funzionario per ottenere la certificazione o per l'omissione di rilievi];

C. Risorse Umane [assunzione di un dirigente/dipendente di società concorrente in cambio di notizie riservate (il terzo è ancora dipendente del competitor al momento del colloquio e quindi si crea nocumento)];

D. Gestione del Contenzioso [in ipotesi di contenzioso, anche potenziale, con società terza, corruzione di funzionario di quest'ultima al fine di ottenere una transazione favorevole].

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera A.**, i controlli da introdurre sono i seguenti: 19

- segregazione delle Funzioni (in particolare, dovrebbero essere segregati i seguenti ruoli:
  i. Responsabile rapporti con il cliente,
  ii. Responsabile definizione prezzo/condizioni/termini di pagamento,
  iii. Responsabile scontistica,
  iv. Responsabile soluzioni transattive in caso di contestazioni);
- criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo;
- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica);

- segnalazione all'ODV di scostamenti e deroghe.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera B.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica; protocolli analoghi a quelli previsti per i Rapporti con la P.A.).

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera C.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi all'assunzione del personale.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera D.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi alla gestione del contenzioso e rapporti con consulenti.

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Amministratore unico secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies e ***640 –ter, terzo comma,*** *del codice penale* ***nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196****, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le*

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale)

"*Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

Il **documento informatico** è, secondo la definizione data dall'articolo 1, lett. *p)* del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: *" …in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'."*

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

(art. 476 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

(art. 477 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi*

a tre anni";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

(art. 478 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni*";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

(art. 479 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

(art. 480 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni*";

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

(art. 481 c.p.): "*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*";

- Falsità materiale commessa da privato

(art. 482 c.p.): "*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un*

privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi*"; - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): "*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00*";

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata*"; - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito*";

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*"; - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): "*Ai casi di falsità su un foglio firmato in*

bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private"; - Uso di atto falso (art. 489 c.p.): "*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*";
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): "*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*"; - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): "*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*";
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): "*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da* 6
pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".
La Martucci Impianti Industriali S.r.l. potrebbe incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.
Nel caso specifico, ad esempio durante la procedura di richiesta di un'autorizzazione il soggetto che presiede la richiesta, trasmette su supporto informatico, utilizzando un sistema informativo interno o messo a disposizione da un ente pubblico, un documento falso.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. penale)

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto. Per sistema informatico ai sensi dell'art 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica che privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia.

Fondamentale per la configurabilità del reato è che il sistema attaccato (anche se adibito ad un uso individuale) risulti protetto da "misure di sicurezza", che devono intendersi anche come misure genericamente di carattere organizzativo, che cioè disciplinino semplicemente le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. Possono rilevare, esemplificando, la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di una *password* di accesso, l'esclusione del personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati, ecc.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

E ' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare (che è dimostrato anche dalla predisposizione di misure di protezione del sistema nel senso sopra descritto). 7

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione di dati, di programmi o del sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del

sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale dell'ente, soci o consulenti e dipendenti

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (interno e/o esterno alla società): ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistema informatici protetti: ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi: ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi: ad esempio introduzione di *virus*,
- installino programmi che intercettino, blocchino o interrompano comunicazioni per via informatica/telematica: ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;

 violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Le condotte di cui sopra, sia che l'acceso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio: diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, **accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto** o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco dei soci e dei dipendenti/ collaboratori o i dati relativi ai loro compensi.

Il nuovo terzo comma della norma, introdotto come fattispecie autonoma di responsabilità amministrativa degli enti dall'art. 9, comma 2, del D. L. n. 93/2013, prevede un'aggravante **qualora il fatto sia commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti**.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale)

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Rispetto alla disposizione prevista dall'art. 615 ter c.p. vi è anticipazione della soglia di tutela poiché il reato sanziona condotte che riguardano i codici d'accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici possono essere aggrediti. Di qui la natura di reato di pericolo che va attribuita alla fattispecie in esame, che si consuma nel momento in cui l'agente, alternativamente, si procura o diffonde i codici di accesso ovvero fornisce indicazioni utili a tal fine, indipendentemente dall'effettivo danno o turbamento del sistema (ad esempio, a prescindere dall'effettivo utilizzo dei codici per accedere

abusivamente nel sistema).

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus*, *spyware)* e comunque è sanzionata la condotta di chi illegittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza. Vista la formulazione ampia della norma, vi rientrano sia gli strumenti "virtuali" di accesso (*password* e codici) che quelli fisici (chiavi meccaniche e tessere elettroniche). Tra gli "altri mezzi idonei" a consentire l'accesso vanno compresi anche gli strumenti biometrici fondati sul riconoscimento da parte del sistema della voce o delle impronte.

Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card* ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta.

Ricorre il "procurarsi" nel caso di ottenimento del codice /*password* da persona o cosa (elaboratore elettronico) che ne sia a conoscenza; il "riprodurre" è ravvisabile nel caso in cui il soggetto agente riesca a creare autonomamente (di solito con programmi informatici "pirata") il codice, una parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema; il "diffondere" ricorre nel caso di illecita comunicazione ad una pluralità indeterminata di soggetti, il "comunicare" sussiste nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto agente porti a conoscenza del codice di accesso uno o più soggetti determinati; il "consegnare" si configura nel caso in cui l'accesso sia consentito da mezzi fisici (scheda o chiave) che venga, in originale o in copia, portata nella disponibilità di soggetti non autorizzati dal titolare del sistema.

La norma prevede, poi, per estendere al massimo l'ambito di operatività della disposizione sanzionatoria, la penale rilevanza anche del comportamento di chi "fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", in modo tale da coprire ogni sorta di comportamento che consenta a chiunque di acquisire la possibilità di

accedere abusivamente a sistemi informatici.

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale dell'ente, soci o consulenti e dipendenti

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (interno e/o esterno alla società): ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistema informatici protetti: ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi: ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi: ad esempio introduzione di *virus*,
- installino programmi mezzi volti ad intercettare, bloccare o interrompere le comunicazioni per via informatica/telematica: ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;

Le condotte di cui sopra, sia che l'acceso abusivo riguardi un sistema interno ovvero

esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio: diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco dei soci e dei dipendenti/ collaboratori o i dati relativi ai loro compensi. E' altresì ipotizzabile la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. penale)

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di *virus*, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto .

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'articolo prevede tre ipotesi criminose:

1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;
2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.

Per "comunicazioni informatiche o telematiche" s'intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici.

Per "intercettazione" si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione.

Per "impedire" si intende il frapporre ostacoli *hardware* e *software* alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico.

Per "interrompere" si intende sospendere il flusso di informazioni.

Per "rivelare" si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti.

Per "qualsiasi mezzo di informazione al pubblico", si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi.

Per "fraudolentemente" si intende l'uso di mezzi ingannevoli o raggirevoli, cioè l'intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.

Il tentativo di reato nei casi previsti dall'articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque.

La norma considera l'ipotesi dell'illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente.

La responsabilità è esclusivamente dolosa. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente *software spyware*, introduzione di *virus*, ma anche ad esempio l'installazione di *software* non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto.

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale)

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Si tratta di una norma a tutela anticipata che mira a tutelare la riservatezza e la libertà delle comunicazioni con l'incriminazione di fatti prodromici rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, occorrerà verificare la sola attività di installazione e non anche l'eventuale successiva intercettazione o impedimento di comunicazioni.

Il reato è configurabile anche se gli apparecchi installati di fatto poi non abbiano funzionato correttamente, purchè non ricorra un'inidoneità tecnica assoluta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di installare apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.

Costituisce condotta di reato ex art. 617*quinquies* c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale)

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

In realtà, la formulazione normativa, nella sua ampiezza, rende effettivamente

problematico distinguere tra loro talune delle condotte incriminate. Ciò che però conta è l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta, sia fisica che più probabilmente informatica, che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici, anziché dal sistema informatico o telematico in sé (preso in considerazione nel successivo art. 635 quater c.p.).

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale della cooperativa, soci, consulenti e dipendenti

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione);
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistema informatici protetti;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi (ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica);
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature,

dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi (ad esempio introduzione di *virus*, programmi contenenti le "bombe logiche" etc);

- installino mezzi volti a bloccare o interrompere comunicazioni per via informatica/telematica (ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI);
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi, ovvero tramite la distruzione o il danneggiamento dello stesso *hardware*;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità.

Le condotte di cui sopra, sia che l'acceso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio distruggere i file relativi alla partecipazione alla gara di appalto di un concorrente o bloccarne i sistemi informatici durante le fasi di una procedura d'asta elettronica ovvero alterare o danneggiare il sito di e-commerce di un concorrente ovvero eliminare informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ovvero cancellare la memoria.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. penale)

La fattispecie punisce i fatti di danneggiamento previsti nel precedente art. 635*bis* c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Si introduce una tutela rafforzata rispetto ad aggressioni particolarmente insidiose per la qualità delle informazioni

colpite. Ciò che rileva è l'utilità sociale dell'oggetto dell'aggressione, per le gravi conseguenze lesive che possono derivarne in termine di interesse pubblico.

Analogamente al precedente articolo 635*bis* il legislatore si pone come obbiettivo l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Nel primo comma, il reato è costruito come reato di pericolo, attraverso la previsione della diretta punibilità delle condotte "dirette a" distruggere, deteriorare, ecc. le informazioni i dati o i programmi informatici.

La concreta realizzazione dello scopo integra un'autonoma ipotesi di reato di danno, prevista e sanzionata più pesantemente nel secondo comma.

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Ad esempio, le condotte criminose configurabili si ricollegano a ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale della cooperativa, soci, consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico dello Stato o di altro ente pubblico per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistema informatici protetti per i fini punti dal reato in esame ;

 impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi (ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica);

 ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi (ad esempio introduzione di virus, programmi contenenti le "bombe logiche" etc); 15

 installino mezzi volti a bloccare o interrompere comunicazioni per via informatica/telematica (ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI):

 distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi.

Le condotte di cui sopra dirette contro un sistema informatico pubblico e che si traducano in un interesse o vantaggio per la società stessa (ad esempio distruggere dati relativi a controlli o ispezioni, ovvero impedire in qualunque modo lo svolgimento di un asta con procedura elettronica), pur essendo tutte astrattamente possibili non sembrano alla portata della maggior parte delle cooperative tenuto conto della complessità e rischiosità delle operazioni richieste per “attaccare” un soggetto pubblico, in quanto poco proporzionate alla limitate dimensioni e conseguenti disponibilità di *know how* ma anche degli interessi in gioco che caratterizzano le stesse.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale)

Il reato è costruito in modo non difforme dalle corrispondenti ipotesi rispettivamente previste negli artt. 635*bis* e 635*ter* c.p. già analizzate in precedenza.

Alla fattispecie in esame può ricondursi, esemplificando, il fenomeno dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di

comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato *de quo* punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causino la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto .

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* cod. penale)

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635*quater* c.p., al cui commento si rinvia, anche se gli eventi dannosi, aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, non si realizzino concretamente.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Azienda, dai Dipendenti, dai Consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici. 18

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 Il sistema organizzativo in generale

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno

da

intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l.; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la Martucci Impianti Industriali S.r.l., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la Martucci Impianti Industriali S.r.l., conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (*i*) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (*ii*) la garanzia della massima continuità del servizio.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Martucci Impianti Industriali S.r.l. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi

impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

 Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati; 19

 Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi dell'Azienda, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità

Giudiziaria preposta;

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento
10. non utilizzare la connessione a Internet per l'accesso ai social network (Facebook-Twitter- Instagram;) ovvero per l'e-commerce
11. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle

risorse informatiche;

12. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
13. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
14. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
15. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
16. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

3.3 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- utilizzo della rete aziendale intranet e internet
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- gestione servizi informativi e, in particolare, gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici
- gestione e trasmissione di comunicazioni e informazioni con la P.A. per via telematica
- gestione documenti informatici
- gestione credenziali e certificati digitali

- accesso a sistemi di clienti e partner commerciali
- accesso a sistemi esterni
- gestione sistema Privacy
- gestione dati riservati e sensibili

3.4 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

3.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

3.5.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:
    a. infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
    b. hardware,
    c. software,
    d. documentazione,
    e. dati/informazioni,
    f. risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
    (i) errori e malfunzionamenti,
    (ii) frodi e furti,
    (iii) software dannoso,
    (iv) danneggiamenti fisici,
    (v) sovraccarico del sistema,
    (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;

 identificazione delle possibili contromisure;

 effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;

 definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;

 documentazione e accettazione del rischio residuo.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

 definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

 costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;

 puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;

 progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;

 definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;

 applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla

sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

10) Previsione di specifiche clausole per terzi aventi ad oggetto il rispetto del Modello.

11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (*i*) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (*ii*) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito

o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

14) Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso.

15) Ripristino del Documento di Protezione e Sicurezza con adeguamento e costante aggiornamento delle procedure e istruzioni nello stesso riportate.

16) Flussi informativi periodici verso l'ODV e previsione di segnalazione immediata a detto organo di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

3.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-*BIS*1 DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*bis*1 del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

***2.** Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".*

Per quanto concerne i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, l'art. 25 – *bis*, lettera f –*bis*) del D. Lgs n. 231/2001 prevede che:

"*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".

1.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale)

La fattispecie di reato *punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.*

I) Bene giuridico tutelato

La fattispecie **tutela il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico**. L'art. 513 c.p., pur essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, non prescinde

tuttavia dal diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività, anzi intende garantire e proteggere tale diritto da turbative o impedimenti.

Si tratta di **un reato di pericolo**, pertanto è sufficiente ai fini della sua integrazione che dall'azione, violenta o fraudolenta, del colpevole derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

II) Soggetto attivo

Il **reato** è **comune** ed è commissibile, pertanto, **da chiunque**. I destinatari del precetto non sono perciò soltanto gli imprenditori industriali o commerciali.

III) Condotta tipica

Due sono le modalità di esplicazione della condotta. Esse sono previste in modo alternativo e consistono nel:

a) Adoperare **"violenza sulle cose"** per **impedire** o **turbare** l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Ai sensi della legge penale integrano **"violenza sulle cose"** tutti gli atti positivi, materiali, fisici, esercitati direttamente sulle cose, con i quali le stesse vengono *danneggiate o trasformate o mediante i quali viene mutata la loro destinazione.*

In particolare, la cosa viene:

- *danneggiata*

quando è distrutta, dispersa, deteriorata o resa in tutto o in parte inservibile;

- *trasformata*

quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo;

- *mutata nella destinazione*,

secondo la dottrina prevalente, non già quando vi è un mutamento della destinazione naturale generica della cosa, ma quando si ha un mutamento nella destinazione specifica attribuita alla cosa dall'avente diritto.

b) Adoperare **"mezzi fraudolenti"** per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per **mezzi fraudolenti** devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

E' bene tenere presente, tuttavia, che per l'integrazione del delitto in esame **occorre anche la sussistenza di un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti utilizzati e la turbativa o impedimento del commercio o dell'industria**. L'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un utile economico (e non a realizzare la suddetta turbativa o il suddetto impedimento) può, pertanto, concretare soltanto una concorrenza sleale e non già la figura di reato prevista all'art. 513 c.p.

Per **impedimento** - tanto temporaneo quanto parziale – si intende l'arresto anche della fase iniziale o preparatoria all'esercizio dell'industria o del commercio. 5

Il **turbamento**, invece, deve rivolgersi ad un'attività imprenditoriale già iniziata e consiste nell'alterazione del suo normale svolgimento.

IV - Elemento soggettivo

Dolo specifico consistente nella **volontà di usare violenza o mezzi fraudolenti tesi a impedire o turbare** l'esercizio di un'industria o di un commercio.

V - Consumazione e tentativo

Il delitto in esame si consuma con il compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento. Essendo un reato di pericolo il tentativo non è configurabile.

VI - Rapporti con altri reati e Procedibilità

La fattispecie di cui all'art. 513 c.p. si applica "se il fatto non costituisce un più grave reato".

In forza di tale clausola di riserva la fattispecie in oggetto non si applicherà, ad

esempio, laddove vengano integrati gli estremi del più grave reato di "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" punito *ex* art. 513-*bis* c.p.

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 -bis del codice penale)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce *chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (artt. 2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

I - Bene giuridico tutelato

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllate le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi.

In definitiva la fattispecie in oggetto può dirsi **plurioffensiva** perché **tutela accanto all'interesse al corretto funzionamento dell'intero sistema economico**, come bene finale, **la sfera soggettiva di libertà personale, propria di ciascuno, di autodeterminarsi nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva**, da intendersi come bene strumentale. 6

II - Soggetto attivo

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Non è richiesto che l'agente abbia qualifica di imprenditore, né che l'esercizio delle summenzionate attività sia legittimo.

III – Condotta tipica

La condotta consiste nel *compiere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o*

comunque produttiva, atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività a essa simile.

Per **violenza** s'intende l'impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose.

Per **minaccia** s'intende la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, e il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Commerciale è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, **industriale** è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e **produttiva** è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

Giova sottolineare che la nozione di **"illecita concorrenza"** di cui alla **norma in esame non si identifica con quella di "concorrenza sleale" di cui all'art. 2598 c.c.**; quest'ultima infatti si traduce nell'impiego di mezzi fraudolenti attuati nell'ambito di un'attività concorrenziale, quantunque scorretta, mentre l'illecita concorrenza tende ad eliminare i concorrenti mediante atti violenti o minacciosi finalizzati a reprimere la loro capacità di autodeterminarsi.

IV - Elemento soggettivo

La lettura testuale della fattispecie suggerisce di ritenere il reato in esame integrabile **a titolo di dolo generico, inteso come coscienza e volontà di compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia**.

Secondo una diversa e minoritaria lettura, data la direzionalità di tali atti a ledere il libero gioco del mercato, si dovrebbe includere al contrario nel dolo anche "il fine di scoraggiare la concorrenza" e pertanto il dolo stesso andrebbe ricostruito come specifico.

V - Consumazione e tentativo

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima, né un'alterazione degli equilibri del mercato.

Pur essendo un reato di pericolo si ritiene che il tentativo sia ipotizzabile, potendo individuarsi un frazionamento della condotta in più atti, che non giungono però ancora all'attuazione della violenza, o alla formulazione o comunicazione della 7 minaccia alla vittima (si pensi, per esempio, al compimento di atti diretti all'esplosione di un ordigno in un cantiere altrui poi non avvenuta per l'intervento delle forze di polizia).

VI – Circostanze aggravanti

E' previsto un **aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate in tutto o in parte con pubblico denaro**. La *ratio* della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. L'aggravamento si giustifica ulteriormente in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

VII - Rapporti con altri reati, procedibilità

Il delitto in esame **assorbe** quelli di **percosse**, **violenza privata** e **minaccia (art. 581, 610, 612 c.p.)**.

Concorre invece **con quello di estorsione (629 c.p.)**, poiché le due fattispecie, come si evince anche dalla loro diversa collocazione sistematica, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. L'art. 513-*bis*, previsto tra i delitti contro l'industria e il commercio, protegge l'ordine economico in via generale, mentre l'art. 629 c.p., contemplato tra i delitti contro il patrimonio, tende a tutelare prevalentemente il patrimonio dei singoli.

Il delitto di cui all'art. 513-*bis* **concorre inoltre con quello di associazione per delinquere di tipo mafioso** prevista **all'art. 416-*bis* c.p.**, essendo il primo rivolto alla tutela dell'economia pubblica e il secondo a quella dell'ordine pubblico e

richiedendo solo quest'ultimo la presenza della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Infine deve ritenersi **esclusa la possibilità** che il delitto previsto all'art. **513-*bis* concorra con la "Turbata libertà dell'industria e del commercio"** punita all'art. **513 c.p.**, data la natura sussidiaria di quest'ultimo.

Il reato è procedibile d'ufficio.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, dai Consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 Il sistema organizzativo in generale

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con la Martucci Impianti

Industriali S.r.l., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis*1 e art. 25 –*bis*, lett. f -*bis* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

1. I REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1.1 I reati richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*".

1.2. Ricettazione (art. 648 c.p.)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle*

acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da e 516,00 a e 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto".

Il reato vuole proteggere l'interesse patrimoniale leso, ma soprattutto vuole evitare che sia reso difficile il recupero delle cose o dei beni di provenienza illecita e che venga in tal modo ostacolato il corso della giustizia nell'accertamento del reato principale o presupposto.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto**, si osserva quanto segue. Il delitto ricorre anche quando l'autore del reato da cui le cose o il denaro provengono non è imputabile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato medesimo. Il reato presupposto deve essere un delitto, mai una contravvenzione. Il ricettatore non deve avervi partecipato in nessuna delle forme che possono costituire un concorso di persone nel reato. Per iniziare il procedimento per il reato di ricettazione non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto.

Per quanto concerne l'**autore del reato**, si evidenzia che soggetto attivo del reato di ricettazione può essere chiunque, fatta eccezione dell'autore (e di chi ha concorso) del reato presupposto.

Per quanto riguarda **le condotte tipiche** del reato di ricettazione, l'art. 648 C.P. le identifica nei seguenti contegni:

(i) Acquistare

: comperare in senso tecnico, oppure qualsiasi acquisizione conseguente a un negozio giuridico idonea a far entrare una cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente.

(ii) Ricevere

: azione complementare all'acquisto, diretta a entrare in possesso in una qualsiasi forma che non sia negoziale.

(iii) Occultare

: nascondere dopo aver acquistato o ricevuto.

(iv) Intromissione

: attività d'intermediazione intesa non in senso civilistico poiché non è necessario che la cosa sia poi stata effettivamente acquistata da un terzo.

(v) Denaro o cose

: non solo il corpo del reato, ma anche qualsiasi cosa sia servita o sia stata destinata a commettere il delitto presupposto.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La consapevolezza non significa esattamente cognizione delle circostanze di tempo, di modo, di luogo del delitto presupposto. Trattasi della consapevolezza di acquistare cose provenienti da delitto da provare con elementi, anche indiretti, gravi e univoci, da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute dal venditore.

1.3. Riciclaggio (art. 615 -*bis* c.p.)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato vuole evitare che persone diverse da quelle che hanno commesso o

concorso a commettere un delitto possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto stesso o aiutare gli autori di quest'ultimo ad assicurarsi il profitto od ostacolare il corso della giustizia.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto** e all'**autore del reato**, vedasi quanto detto in merito alla ricettazione. 5

Per quanto riguarda **le condotte tipiche** del reato di riciclaggio, l'art. 648 -bis C.P. le identifica nelle seguenti azioni:

(i) Sostituire

: vi rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato; può avvenire in svariati modi (operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche provenienti dall'illecito con altre lecite).

(ii) Trasferire

: spostare, far passare da un luogo ad un altro, da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della provenienza e della effettiva destinazione (es.: trasferire all'estero il denaro, ovvero cambiare intestazione a un bene).

(iii) Operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita

: attività diverse da quelle di cui sopra che servano a far perdere le tracce della provenienza delittuosa.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o ripulitura con la consapevolezza della provenienza da un delitto doloso della cosa, del denaro o altre utilità; rispetto alla ricettazione manca il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00. La*

pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

A differenza del riciclaggio, viene punito l'impiego in **attività economiche o finanziarie**. Sono punite quelle attività che non sostituiscono immediatamente il denaro, le cose o le altre utilità provenienti dal reato, ma che contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali.

La condotta tipica del reato, l'**impiego**, é sinonimo di investimento, utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità; deve trattarsi di attività economiche o finanziarie, sono pertanto esclusi gli impieghi in attività professionali dove prevale l'attività intellettuale.

1.5 Autoriciclaggio (art. 648-*ter1* c.p.)

"*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a* ***chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa****. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, ***non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale****.*

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Il reato può essere commesso solo dal medesimo soggetto che ha commesso il reato presupposto (delitto non colposo) o che ha concorso a commettere quest'ultimo; pertanto, si avrà autoriciclaggio solo quando l'autore o il concorrente nell'autoriciclaggio abbiano, altresì, concorso nella commissione del delitto presupposto (in tal caso, entrambi rispondono del delitto di cui all'art. 648-*ter*.1. c.p.); colui che invece, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 648-*ter*.1 c.p., risponderà del reato di riciclaggio (art. 648-bis) ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), e non di autoriciclaggio a titolo di concorso.

Le **condotte punibili** sono: (i) l'**impiego,** che fa riferimento alla re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa (denaro, beni o altre utilità) in un'attività economica o finanziaria, cioè nella produzione, nello scambio, nella distribuzione di beni o servizi (es: investimento nell'impresa, acquisto di beni, aumento di capitale); (ii) **sostituzione**, che fa riferimento a qualsiasi immutazione del bene o dell'utilità illecita in un altro bene o in un'altra utilità, in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del provento del reato (deposito bancario, acquisti di strumenti finanziari o di beni); (iii) **trasferimento**, che fa riferimento alla titolarità o anche solo alla semplice disponibilità del bene o dell'utilità illecita (intestazione fittizia, passaggio di disponibilità ad altro soggetto, trasferimento di denaro su altro conto).

Non qualunque tipologia di re-impiego è rilevante, ma solo quella aventi a oggetto attività economiche, speculative, finanziarie e imprenditoriali.

La norma richiamata (Ricettazione) prevede che: "*Le disposizioni di questo articolo si*

applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". 7

Di fondamentale rilevanza è, poi, la **connotazione modale** contenuta dell'art. 648 – ter1: la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei **comportamenti che esprimano un contenuto capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene**; pertanto, non qualunque re-immissione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa, bensì soltanto quelle che siano ulteriormente caratterizzate dall'estremo dell'ostacolo concretamente idoneo, potranno dirsi tipiche nel cospetto dell'art. 648-*ter*.1. c.p. (ad esempio, non sarà punibile l'amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA - art. 10−ter D. Lgs. n. 74/2000 - destini le disponibilità così ottenute al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali) in quanto, trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla cassa dell'impresa, non pare ravvisarsi alcuna modalità di ostacolo e, pertanto, il fatto non parrebbe tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda la **rilevanza del reato in questione ai fini della Responsabilità Amministrativa degli Enti**, è fondamentale rilevare che quest'ultima parrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il reato-presupposto dell'autoriciclaggio sia tra quelli ricompresi nel catalogo reati previsto dal D. Lgs. n. 231per la prevenzione dei quali la società si è già dotata di protocolli di controllo.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi societari, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di antiriciclaggio.

2.1 Le attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio *ex* D.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio richiamati dall'art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. gestione delle transazioni finanziarie.

2.2 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove

richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 11

2.3 Principi generali di comportamento

La Società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l. di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per la Martucci Impianti Industriali S.r.l., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi societari, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra

considerate (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;

- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001).

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

 Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007.

Tale divieto può essere derogabile in caso di contemporanea presenza:

1) di una specifica autorizzazione formalizzata da parte dell'Amministratore a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;

2) della previsione di una predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati all'Amministratore dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite

dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007;

3) segnalazione all'ODV.

 Deve esistere una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che preveda, tra l'altro:

a) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione;

b) l'obbligo di:

(i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

(ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

 Deve esistere una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi o all'interno di reti consortili che tenga conto della sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale dell'Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

 Deve essere formalizzata una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

 Devono essere effettuate e rese tracciabili verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri partner commerciali/finanziari e dei clienti, in particolare qualora vengano riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato,

ecc…).

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" – ha introdotto nel D. Lgs 231/01 il nuovo art. 25-*novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

La disposizione estende alle società la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e degli altri diritti allo stesso connessi previsti dai seguenti articoli:

- Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-*bis* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-*ter* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-*septies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-*octies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati appena citati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale, pertanto, alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in menzione punisce al suo primo comma, alla lettera a-*bis* – e salvo quanto previsto dall'articolo 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* - chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico,

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Integra quindi di tale fattispecie chi: senza averne diritto mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

La fattispecie di cui al primo comma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Trattasi di fattispecie delittuosa punita a titolo di dolo generico.

Il terzo comma del medesimo art. 171 punisce invece, più severamente, le condotte di cui sopra laddove tali fatti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Integra dunque il terzo comma dell'art. 171 chi commette la condotta di cui sopra (in sostanza: pubblica in rete opere dell'ingegno protette, o loro parti, senza averne diritto), quando, inoltre:

- si tratta di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione;
- (oppure) v'è usurpazione della paternità dell'opera (cioè la stessa viene attribuita a soggetto diverso dal vero padre dell'opera);
- (oppure) v'è una deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima
- e ne risulta offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, evidentemente di danno, il bene giuridico tutelato non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Anche la fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo in oggetto è punibile a titolo di dolo, trattandosi di delitto non previsto in forma colposa.

1.2 Art. 171-*bis* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Il primo comma dell'art. 171-*bis* punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,

programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori La fattispecie in questione è posta a tutela dei c.d. "software".

In particolare, come si evince dall'art. 2 della medesima legge sul diritto d'autore, sono qui tutelati "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, mentre sono esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".

Dunque la fattispecie di cui al primo comma punisce le condotte di:

- duplicazione abusiva di software al fine di trarne profitto;
- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati", al fine di trarne profitto;
- duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione – al fine di trarne profitto- di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutte le fattispecie elencate sono integrabili esclusivamente a titolo di dolo specifico , consistente nel fine ulteriore di "trarre profitto" dalle condotte tipiche poste in essere.

Il secondo comma dell'art. 171-*bis* punisce invece chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di

dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale secondo comma tutela dunque le c.d. "banche dati"
che, stando all'art. 2 della stessa legge, sono "le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

Anche per l'integrazione di tale fattispecie delittuosa è necessario il dolo specifico di profitto.

1.3 Art. 171-*ter* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'art. 171-ter di cui si tratta, punisce - al suo primo comma - sempre che il fatto sia commesso per uso non personale chiunque a fini di lucro

a) abusivamente duplica, riproduce trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,

detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa

ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

Il secondo comma dello stesso articolo punisce, inoltre, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi in violazione dell'articolo 16a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;(unica differenza con 171, I co, a –bis pare essere questa violazione dell'art.16 e il "fine di lucro", anziché quello "di profitto")

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione , vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1

Tutte le ipotesi delittuose di cui al primo comma sono punibili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel "fine di lucro".

Le ipotesi di reato di cui secondo comma, invece, saranno integrabili a titolo di dolo generico, fatta eccezione per quella di cui alla lettera a-bis), in relazione alla quale risulta richiesto il dolo specifico di lucro. 7

1.4 Art. 171-*septies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento, stabilisce che le pene di cui al summenzionato articolo 171-*ter*, comma 1, si applichino anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati

necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi

;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge in commento.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Entrambe le ipotesi di reato tracciate dal presente articolo costituiscono ipotesi delittuose integrabili a titolo di dolo generico.

1.5 Art. 171-*octies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento punisce**,** qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato: tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La fattispecie delittuosa è integrabile esclusivamente a titolo di dolo.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.

2.1 Le "attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore" ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di violazione del Diritto d'Autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

i. utilizzazione di software e di banche dati.

2.2 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

2.3 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della società (limitatamente rispettivamente

agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d'Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, quando l'opera altrui non è destinata alla pubblicazione, o usurpando la paternità dell'opera, ovvero deformando, mutilando o modificando l'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

2.4.1 Utilizzazione di software e di banche dati

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software e banche dati;
- la predisposizione di accorgimenti volti a impedire la duplicazione non autorizzata dei software, nonché la riproduzione, trasferimento, estrazione o reimpiego di una banca dati;
- la diffusione di informative o circolari interne, di cui verrà tenuta traccia, volte a rendere edotto il personale circa le condotte da seguire per il corretto uso dei software e delle banche dati, in conformità agli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, a tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati, clausole di manleva volte a tenere indenne la società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività della società riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della società rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. IL REATO RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 -DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall'art. 25- *duodecies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale: "*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro*".

L'articolo da ultimo citato individua, quale nuovo reato presupposto per l'insorgere della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, il **delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

Il suddetto articolo 22, ai suoi commi 12 e 12-*bis*, così recita:

"12. *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-*bis*. *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Come già evidenziato, il neo introdotto art. 25–*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, contempla l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all' ente, unicamente qualora risulti integrato l'art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 –*bis*.

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora:

- il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:
  - privi del permesso di soggiorno
  - ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
  - ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato
- e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:

a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;

b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;

c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento al "*aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare.

2.1 Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. assunzione e gestione di lavoratori stranieri;
2. gestione dei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato.

2.2 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

2.3 Principi generali di comportamento

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure della società, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l. di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per la Martucci Impianti Industriali S.r.l., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto

delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;

- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001). 9

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

 il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;

 la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;

 l'inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiari di non impiegare alle sue dipendenza cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;

 la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Devono, inoltre, essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

 Elenco dei lavoratori extracomunitari di cui è avvenuta l'assunzione

 Elenco dei lavoratori somministrati e/o che prestano la propria opera presso la sede della società sulla base di contratti di somministrazione e/o di appalto. 10

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le

funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 - ESCLUSIONI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600- quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La norma richiamata comprende una serie eterogenea di fattispecie delittuose:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 –bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 –ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 –quater c.p.), Pornografia virtuale (art. 600 –quater1. c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 –quinquies c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Con riferimento all'attività svolta dalla Martucci Impianti Industriali S.r.l., deve essere presa in considerazione la fattispecie di cui all'art. 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); le altre ipotesi delittuose poc'anzi elencate non rappresentano aree di rischio per la Martucci Impianti Industriali S.r.l.

1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

"*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il reato in questione viene preso in considerazione in quanto tale ipotesi delittuosa si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della

forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi (compreso lo

sfruttamento del lavoro minorile).

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale.

2.1 Principi generali di comportamento

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.coop; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per All.coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso

obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di All.coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -*quinquies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -*quinquies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -*quinquies* del d.lgs. 231/2001). 7

2.2 Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex-d.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 -*quinquies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio.

2.3 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di

separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

 Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 9

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo , oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con partner commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale. Qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle predette aree, occorre adottare una

regolamentazione che preveda:

- la sottoscrizione da parte del fornitore/subfornitore che operi in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di specifiche clausole con cui dichiarino di essere a conoscenza della normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di una clausola con la quale si impegnino a non cedere il contratto;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra. 10

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. IL REATO RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 -DECIES DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato (art. 377 –*bis* c.p.) richiamato dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Trattasi di delitto doloso punito a titolo di dolo generico.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

2.1 Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse la Martucci Impianti Industriali S.r.l.

b) gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta la Martucci Impianti Industriali S.r.l.

c) attività di supporto legale nelle controversie con lavoratori dipendenti. 6

2.2 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

2.3 Principi generali di comportamento

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Martucci Impianti Industriali S.r.l.; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per la Martucci Impianti Industriali S.r.l., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto della Martucci Impianti Industriali S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;

- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 -*decies* del d.lgs. 231/2001).

2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- l'obbligo di tutti i destinatari del Modello di avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla società in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- in caso di contenzioso che veda coinvolta contemporaneamente la società e uno o più dei Destinatari del Modello, l'obbligo per i predetti soggetti di non avvalersi della medesima assistenza legale, avendo cura di nominare professionisti diversi quali legali difensivi.

2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

REATI AMBIENTALI

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riportano, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- *undecies* introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, co.2, del d.lgs n. 121 del 2011.

Per comodità espositiva i reati verranno suddivisi, ai fini dell'analisi, sulla base della fonte normativa che li ha positivizzati nell'ordinamento e, pertanto, come segue:

- Reati ambientali contenuti nel codice penale;
- Reati ambientali contenuti nel d.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono);
- Reati ambientali contenuti contenuti nel d.lgs n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- nuovi reati ambientali introdotti nel codice penale dalla Legge n. 68/2015. 5

2. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NEL CODICE PENALE

2.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una**

specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, nonché, al suo secondo comma **chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis c.p. punisce **chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione**.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come "zona a tutela speciale" a

norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" a norma dell' art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 6

3. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NEL D.LGS. 152 DEL 2006 (TESTO UNICO SULL'AMBIENTE)

3.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)

L'art. 137 del D.lgs. 152 del 2006 punisce, al suo comma I, "*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad*

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata".

Tuttavia, l'art. 25-*undecies* del D.lgs 231/2001 individua quali reati presupposto per la sua applicazione **unicamente le condotte individuate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13** del medesimo art. 137.

Tali commi, più peculiarmente, sanzionano:

- **(co. 2)** chiunque ponga in essere le condotte descritte al comma 1 (ovvero "*apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,* ***senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata***"), quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali **contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006** (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.);
- **(co.3)** chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, **effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006, **senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente** a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- **(co. 5)** chiunque, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5** dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto in oggetto, **nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5** alla parte terza del decreto stesso, **oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1**; sono inoltre previste pene più gravi, qualora **siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A** del medesimo Allegato 5;
- **(co. 11)** chiunque **non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle**

acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto;

- **(co. 13)** chiunque **effettui scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti** in materia e ratificate dall'Italia, **salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui** dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano 7

naturalmente in mare e purché **in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente**.

Con riferimento a quanto sopra, dovrà intendersi:

- per **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff);
- per **scarichi idrici**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- per **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74);
- **per sostanze pericolose**: sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.

Con particolare riferimento al comma 11 dell'art. 137, si precisa che:

Gli **scarichi sul suolo**, in base all'art. 103, sono vietati tranne nei seguenti casi:

a) gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati (di cui all'articolo 100, comma 3);

b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) gli scarichi di acque reflue urbane e **industriali** per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali (a tali scarichi si applicano i limiti fissati dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, o, in mancanza, quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza; è comunque vietato lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 di detto allegato 5);

d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

Le **acque reflue** sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall' azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi inidonee ad un loro uso diretto. Le acque reflue, che sono chiamate anche *acque di scarico*, in base alla loro origine sono contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente.

Sono definite **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche**: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 101 co. 7 d.lgs 152/06)

e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Gli **scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**, in base all'art. 104, sono vietati, tranne nei seguenti casi:

- acque utilizzate per scopi geotermici, quelle di infiltrazione di miniere e cave o quelle pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché quelle di

impianti di scambio termico (articolo 104, comma 2);

- acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (articolo 104, comma 3);

- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera (articolo 104, comma 4).

Tutte le condotte sopra elencate costituiscono **ipotesi contravvenzionali e, pertanto, risultano punibili sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa**.

3.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Il **comma 1 dell'art. 256** punisce "*Chiunque effettua una* ***attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216***:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 ***se si tratta di rifiuti non pericolosi****;*

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 ***se si tratta di rifiuti pericolosi****".*

- Per **rifiuto** si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183).
- Per **raccolta** si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- Per **recupero** si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

- Per **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato *B* alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- Per **rifiuti pericolosi** si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Il **comma 3 dell'art. 256** stabilisce, invece, "*Chiunque* ***realizza o gestisce una discarica non autorizzata*** *è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00.* ***Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*** *(*omissis*)*"

- Per **discarica** si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003)

Il **comma 5 dell'art. 256** punisce ***invece*** *"Chiunque,* ***in violazione del divieto di***

cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti".

 Per **miscelazione dei rifiuti** si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un'apposita classificazione CER.

Il **comma 6, primo periodo, dell'art. 256** punisce infine *"Chiunque* ***effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)***".

 I **rifiuti sanitari** sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono **ipotesi contravvenzionali** e risultano pertanto **punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa**.

3.3 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti)

L'art. 257 del decreto in oggetto punisce, al suo primo comma, "***Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (omissis), se non provvede alla bonifica*** *in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti*".

La parte seconda del medesimo comma 1 sanziona, inoltre, il trasgressore "*in caso* ***di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242***".

Il comma 2 del medesimo art. 257 sanziona, infine, **le medesime condotte di cui al comma 1, qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose**.

 Per **sito** si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

 Per **concentrazioni soglia di rischio** (CSR) si intendono: i livelli di

contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto in oggetto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

 Per **bonifica** si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Le condotte sopra descritte, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, **risultano punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa**.

3.4 3.4. Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Il 4 comma, secondo periodo, dell'art. 258 del decreto in oggetto punisce, nell'ambito delle "***imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*** *di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)*", "***chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti****",* ovvero, *"**chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto***".

Tale reato viene punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), delitto contro la fede pubblica punito con la reclusione fino a due anni.

La fattispecie in analisi costituisce, pertanto**, un' ipotesi delittuosa**. 11

Il reato in oggetto può essere commesso nell'ambito di **quelle aziende che non aderiscono al SISTRI** (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Qualora

venga applicato il SISTRI, il **certificato di analisi dei rifiuti** non è obbligatorio, tranne in tre casi espressamente previsti da apposite disposizioni.

I suddetti tre casi sono contemplati:

1) nell'art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;

2) nell'art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;

3) nell'art. 2 e dell'allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica).

Nell' ambito di tali realtà aziendali il soggetto attivo del reato potrà essere rappresentato dalla persona fisica che fornisca le false informazioni per la predisposizione del certificato, nonché dal soggetto che faccia uso del certificato falso durante il trasporto.

Trattandosi di ipotesi delittuosa, non espressamente contemplata in forma colposa, il reato richiederà, ai fini della sua commissione, un contegno **doloso**.

3.5 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)

L'articolo in analisi sanziona "***Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b),***

c) ***e d), del regolamento stesso****".*

Per la nozione di "**traffico illecito di rifiuti"** occorre ora fare riferimento all'art. 2, n. 35), del Regolamento n. 1013/2006 che definisce la **spedizione illegale**.

E considerata tale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

Il **richiamo contenuto nella norma al Regolamento CEE n. 259/1993 è da intendersi sostituito dal Regolamento n. 1013/2006** che ha abrogato il precedente. Per la **spedizione in contrasto con l'articolo 1, comma 3, lettera a)** del Reg. n. 259/1993, occorre ora fare riferimento alla sotto indicata lettera g) dell'art. 2, n. 35) del Reg. n. 1013/2006. 12

c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;

e) in modo che il recupero o lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43;

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i. rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii. l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

Trattasi di fattispecie contravvenzionale punibile **sia a titolo di dolo che a titolo di colpa**.

3.6 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Il primo comma della fattispecie in oggetto punisce, con la reclusione da uno a sei anni, "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*".

La fattispecie stabilisce poi, al suo comma secondo *che qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Trattasi dunque di **due fattispecie delittuose**.

Bene giuridico tutelato è la pubblica incolumità.

La condotta viene integrata da chiunque "cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce" ed è dunque è relativa alle classiche fasi dell'attività di gestione di rifiuti.

Tale attività deve inoltre essere **abusiva**, nonché avere ad oggetto **ingenti quantitativi di rifiuti.**

- **Attività abusiva :** è intesa come violazione della normativa ambientale (cd. abusivismo formale) o determinazione empirica di una situazione di fatto tale da impedire qualunque controllo (cd. abusivismo sostanziale).
- **Ingenti quantitativi di rifiuti:** l'espressione viene esclusivamente riferita alla mole di rifiuti abusivamente trattati, e designa un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti.

Ai fini dell'integrazione della condotta **dovranno sussistere inoltre** i seguenti elementi:

- **Pluralità delle operazioni** (una sola resterà impunita)
- **Allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate**

Da un punto di vista soggettivo il **delitto** potrà essere integrato a titolo di **dolo specifico, consistente nel fine di profitto.**

Il comma 2, richiede per la sua integrazione tutti gli elementi previsti dal comma 1, tuttavia le suddette attività dovranno avere ad oggetto *rifiuti ad alta radioattività.*

3.7 Art. 260-*bis*, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il comma 6 dell'articolo in oggetto stabilisce "*Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato*

nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."

Il comma 7, secondo periodo, stabilisce inoltre si applichi "*la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi*" *qualora il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.*

Il comma 7, terzo periodo, prevede che *tale pena si applichi anche a colui che, durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Infine, il comma 8 stabilisce "*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi*".

Tutte le fattispecie sopra elencate costituiscono **ipotesi delittuose** e sono punibili esclusivamente a titolo di **dolo**.

Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

***3.8* Art. 279, comma 5, del D.lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)**

L'articolo in oggetto stabilisce, al suo 2 comma "*Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".*

Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 5 dell'articolo stesso, ***il superamento dei valori limite di***

emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Trattasi di reato contravvenzionale punito **tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa**. 15

4. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NELLA L. N. 150 DEL 1992 (LEGGE DI APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, C.D. CITES)

4.1 Art. 1, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito* ***con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97*** *del Consiglio del 9 dicembre 1996 (****relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio****) e successive attuazioni e modificazioni****, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni*: *a)* ***importa, esporta o riesporta esemplari****, sotto qualsiasi regime doganale,* ***senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi*** *ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) ***omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato*** *rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;*

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute

nei provvedimenti autorizzativi o certificativi *rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d)* ***trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti****, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e)* ***commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97*** *del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e* ***del Regolamento (CE) n. 939/97*** *della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) ***detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.****"*

Il comma 2 dell'articolo in commento **punisce le medesime condotte, previste al comma 1**, 16

con la **più grave pena** dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 10.3291,38, **qualora ricorra la recidiva**.

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile **sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.**

4.2 Art. 2, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è* ***punito con l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97*** *del Consiglio, del 9 dicembre 1996* ***(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)****, e successive attuazioni e modificazioni,* ***per gli esemplari***

appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo *e successive modificazioni:*

a) ***importa, esporta o riesporta esemplari****, sotto qualsiasi regime doganale,* ***senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi*** *ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) ***omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato*** *rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;*

c) ***utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi*** *rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) ***trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti****, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) ***commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97*** *del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni,* ***e del Regolamento (CE) n. 939/97*** *della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce poi che, ***in caso di recidiva, si applichi la più grave sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38.***

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile **sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.**

4.3 Art. 3-*bis*, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce "*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo dei loro commercio), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale*".

Le fattispecie elencate dall'art. 16 *, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97*del Regolamento, richiamate dal sopra riportato art. 3-*bis,* sono le seguenti:

a) **introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero** con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, **ovvero alterati** senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

c) **falsa dichiarazione** oppure **comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato**;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero **alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitari**o ovvero **per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento**;

e) **omessa o falsa notifica all'importazione**;

l) **falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento**.

4.4 Art. 6, l. n. 150 del 1992

Il suddetto articolo punisce *chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica*. 18

In forza del VI comma del medesimo art. 6, tale disposizione non si applica :

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

In base al II comma dell'articolo in analisi "Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie".

Trattasi di reato volto a tutelare la salute e l'incolumità pubblica.

L'ipotesi ha natura contravvenzionale ed è quindi integrabile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. 19

5. REATI AMBIENTALI CONTENUTI NELLA L. N. 549 DEL 1993 (LEGGE SULLA TUTELA DELL'OZONO)

5.1 Art. 3, comma 6, l. n. 549 del 1993

L'articolo in analisi prevede una serie di disposizioni relative all'utilizzazione – intesa in senso ampio- dei gas, pericolosi per l'ozono, indicati alla Tabella A della stessa legge n. 549 del 1993.

In particolare detto articolo stabilisce: "*1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di

programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente."

Al successivo comma 6, per quel che più qui interessa, è infine stabilito che "*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate*".

Trattasi dunque di fattispecie contravvenzionale punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

6. REATI AMBIENTALI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE DALLA LEGGE N. 68/2015

6.1. Inquinamento ambientale (art. 452 –*bis* c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi** e **misurabili**:

1) **delle acque o dell'aria**, o di **porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo**;

2) **di un ecosistema,** della **biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna**.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

6.2 Disastro ambientale (art. 452 –*quater* c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2)l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

6.3 Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 – *quinquies* c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis e 452-quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

6.4 Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (art. 452 –*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

6.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 –*sexies*

c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

7. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI AMBIENTALI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla società e ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società (ad es: organigramma aziendale e schemi organizzativi; regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori).

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

7.1 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 -*undecies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali.

- Scarico di acque reflue industriali;
- Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi;
- Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Immissioni nell'aria.

7.2 Principi generali di comportamento

La Martucci Impianti Industriali S.r.l. esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi.

Alla luce di tali presupposti la Martucci Impianti Industriali S.r.l. si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti obiettivi:

− rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell'ambiente, di tutte le risorse umane del gruppo promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l'azienda o per conto di essa, un'adeguata

conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che dipendono dalle attività che essi stessi svolgono;

− formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;

− garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;

− perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti;

− adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;

− applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;

− scegliere le sostanze pericolose utilizzate con particolare attenzione agli impatti ambientali che possono provocare;

− valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività;

− ridurre l'utilizzo delle risorse naturali e preservarle, tenendo conto, quando economicamente praticabile, della possibilità d'impiegare tecnologie pulite;

− consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;

− prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza;

− valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale

dei siti, l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo;

− comunicare a tutte le parti interessate (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) la presente politica ambientale, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile;

− diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati da questa politica ambientale chiedendo loro di operare in armonia con essi;

− invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti ad adeguare i propri comportamenti, nello svolgimento delle proprie attività, seguendo le prescrizioni del sistema di gestione ambientale loro destinate.

7.3 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente pararagrafo nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

7.3.1 Scarico di acque reflue industriali

Per quanto concerne l'attività di "***Scarico di acque reflue industriali***" la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

i. uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);

ii. l'individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle funzioni tra il soggetto adibito all'attività di compilazione-aggiornamento e quello adibito al controllo dello scadenziario stesso.

iii. subordinare temporalmente l'effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare autorizzazione;

iv. introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di cui al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006;

v. stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie;

vi. stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

vii. Stabilire modalità di controllo operativo delle aree cortilive per evitare potenziali dilavamenti.

7.3.2 Gestione di rifiuti e tracciabilità

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

i. venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;

ii. le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che: o gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; o in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento; o in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.

iii. sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, ai certificati di analisi dei rifiuti e – dal momento di effettiva attivazione del sistema SISTRI – della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate le seguenti fasi:

A) le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;

B) i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento regolarmente controfirmata e datata;

C) i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti.

iv. vengano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività di miscelazione di rifiuti non autorizzate.

7.3.3 Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere l'implementazione della procedura per la protezione del suolo e del sottosuolo con particolare riferimento:

i. al rispetto degli artt. 103 e 104 del D.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque;

ii. alla regolamentazione dei comportamenti da tenere in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio di cui all'art. 257 del D.lgs 152/2006.

7.3.4 Immissioni nell'aria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un sistema di monitoraggio delle emissioni che contempli:

a) "valori limite di attenzione" individuati al di sotto dei "valori limite di emissione" fissati dalle leggi vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi;

b) in caso di superamento dei "valori limite di attenzione", una apposita procedura di emergenza;

c) in caso di superamento dei "valori limite di emissione" fissati dalla legge, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità;

d) controlli sulla manutenzione degli impianti;

e) una procedura di emergenza in caso di blocco dell'impianto. 30

7.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La predisposizione dei flussi informativi verso l'OdV è guidata dall'obiettivo di portare alla massima evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale.

In particolare, devono essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

- Certificati di analisi periodiche su emissioni in atmosfera e comparazione con i limiti di legge / autorizzativi
- Certificati di analisi periodiche su scarichi idrici e comparazione con i limiti di legge / autorizzativi
- Certificati di analisi di caratterizzazione dei rifiuti
- Contratti con trasportatori e recuperatori / smaltitori di rifiuti e relative autorizzazioni in essere con data di scadenza
- MUD e copia bollettino di pagamento CCIAA (annuale)
- Elenco autorizzazioni in campo all'azienda e relativa data di scadenza (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, AIA)

 Contratti di manutenzione con ditte terze addette agli impianti frigoriferi con gas lesivi per l'ozono

 verbali di ispezioni/verifiche poste in essere da autorità pubbliche;

 modifiche all'organigramma specifico in materia di tutela dell'ambiente;

 contratti con consulenti esterni e laboratori di analisi per prestazioni in materia di tutela dell'ambiente;

 variazioni su modalità di lavoro, sostanze utilizzate, macchine, impianti etc che possono comportare modifiche in termini di impatti ambientali, relativi adempimenti di legge e alle procedure di controllo operativo;

 rapporti di audit ente di certificazione (nel caso di possesso di Certificazione ISO 14001 o Registrazione Emas);

 attività formativa svolta;

 altri atti, documenti, notizie che possano rilevare ai fini delle verifica di correttezza dell'applicazione della normativa in questione.